

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [\(1\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#) [\(2\)](#) **(art. 1).**

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

[\(2\)](#) Per la disciplina del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati, vedi il [D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253](#) ed il [D.M. 2 agosto 2005](#).

[\(3\)](#) L' [art. 22, comma 4, lett. a\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), ha disposto che, nel presente provvedimento, le parole «Ministero della ricerca scientifica» siano sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

[\(4\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' [art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, l' [art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *Finalità ed ambito di applicazione*([Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) [\(8\)](#)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. [\(7\)](#)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. [\(5\)](#) [\(6\)](#) [\(9\)](#) [\(10\)](#)

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'[articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

[\(6\)](#) Per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui al presente comma, vedi l'[art. 33, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

[\(7\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 21, comma 1, lett. a\), L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

[\(8\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, l'[art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234](#).

[\(9\)](#) Per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). Vedi, anche, l'[art. 1-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), e l'[art. 4-bis, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 aprile 2023, n. 41](#).

[\(10\)](#) Vedi, anche, l'[art. 2, comma 2, Ordinanza 6 settembre 2023, n. 1020](#).